



CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

SOCIETA' A.T.A.P. S.P.A. - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

L'ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 367 in data 04/09/2025 ad oggetto “SOCIETA' A.T.A.P. S.P.A. - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE”, il cui testo di seguito si trascrive:

“Premesso che:

- *la società A.T.A.P. S.p.A. è oggi la società concessionaria dei servizi di trasporto pubblico locale nelle Province di Biella e Vercelli;*
- *in particolare, la società A.T.A.P. S.p.A. gestisce i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano nelle Province di Biella e Vercelli ed urbani nel Comune di Biella e Vercelli, in virtù di contratti di servizio sottoscritti con l'Agenzia per la Mobilità Piemontese (d'ora in poi, “AMP”) ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, D.L. n. 4/2022 e sulla scorta degli indirizzi impartiti dalla Regione Piemonte con la D.G.R. 52-6344 del 22 dicembre 2022; tali contratti giungeranno a scadenza il 31/12/2026;*

Dato atto che:

- *nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, D.Lgs. 201/2022, AMP dovrà definire la più idonea forma di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;*
- *in vista della scadenza dei predetti contratti e tenuto conto del necessario svolgimento, da parte di AMP, delle attività propedeutiche al nuovo affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Nord-Est richieste dalla legge e dalla regolazione di settore, le Province di Biella e Vercelli con note del 27/11/2024 hanno richiesto ad AMP di “avviare lo svolgimento delle attività*

procedimentali e istruttorie propedeutiche alla definizione dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Biella e Vercelli, in regime di in house providing”;

- AMP, ai fini di quanto sopra, con nota del 26/02/2025 ha richiesto di dare evidenza delle condizioni di esercizio del controllo analogo avendo altresì pubblicato avviso di preinformazione n. 68469-2025 relativo all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico sulla GUUE n. 22/2025 del 30/01/2025, ai sensi dell'art. 7, par. 2, Reg. CE n. 1370/2007, nel quale si dà conto del fatto che “Con note del 27/11/2024, le Province di Biella e Vercelli hanno formalizzato l'indirizzo di avviare l'istruttoria finalizzata ad affidare alla società A.T.A.P. S.p.A., secondo la modalità di gestione dell'in house providing, i servizi di trasporto pubblico locale nelle rispettive Province. I servizi di linea che afferiscono all'UDR 2 (Unità di Rete 2: Alice Castello - Biella - Pray B.se – Vercelli; ndr.) potranno pertanto costituire oggetto di affidamento in house alla società A.T.A.P. S.p.A. ai sensi dell'art. 5 paragrafo 2 del Regolamento 1370/2007.”;

- le modifiche allo statuto della società A.T.A.P. S.p.A., consentirebbero, alla società A.T.A.P. S.p.A. stessa di ricevere potenzialmente, in affidamento diretto, il servizio pubblico di che trattasi a favore della collettività, in linea con la normativa vigente e, in particolare, in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 175/2016 e del Reg. CE n. 1370/2007;

- la società A.T.A.P. S.p.A., con nota prot. 0058 del 7 agosto 2025 ha sottoposto all'attenzione di tutti i soci una proposta di modifica statutaria (Allegato A) redatta con l'ausilio del proprio consulente legale e, contestualmente, ha preannunciato la convocazione dell'assemblea straordinaria avente all'ordine del giorno l'approvazione delle modifiche statutarie;

- lo Studio Massimo Malena & Associati ha redatto una relazione in merito alle modifiche statutarie, allegata al presente provvedimento (Allegato B);

Ritenuto che:

- la partecipazione già detenuta nella società A.T.A.P. S.p.A. dal Comune di Vercelli, attualmente pari al 6,34% del capitale sociale, è fra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento e in particolare dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, in quanto la società A.T.A.P. S.p.A. opera e gestisce servizi di trasporto pubblico locale, che, com'è noto, rientrano nel novero dei servizi di interesse economico generale (SIEG);

- l'adozione del presente provvedimento è esclusa dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei Conti dall'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP;

- la predetta partecipazione, inoltre, è in linea con le finalità istituzionali perseguite dal Comune di

Vercelli, poiché strettamente attinente al governo della mobilità pubblica e del correlato diritto di libera circolazione e di mobilità che occorre garantire con carattere di universalità e non discriminazione;

- è possibile constatare la permanenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione nella società A.T.A.P. S.p.A., anche in termini di efficienza, efficacia ed economicità, nonché in virtù di convenienza economica e di una sostenibilità finanziaria, dato che:

a) la società A.T.A.P. S.p.A., con nota prot. n. 72 PRE/FG/sb del 28/08/2025, ha attestato agli enti soci che in base ai ricavi degli ultimi tre esercizi finanziari e alla proiezione prospettica futura degli stessi è in grado di mantenere i propri equilibri finanziari, senza alterare in maniera significativa la redditività dell'Azienda e/o determinare, fatte salve circostanze impreviste ed imprevedibili, eventuali aumenti di capitale e/o ripiani perdite a carico degli enti soci, con la considerazione che è credibile che oltre l'80% dell'attività esercitata deriverà ragionevolmente dallo svolgimento di attività a favore degli enti soci esercitanti il controllo analogo qualora permanga anche l'affidamento del servizio pubblico locale;

b) gli Enti pubblici soci, con la modifica statutaria di che trattasi, saranno "in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative" della Società, a maggior ragione se si considera che il nuovo statuto prevede il controllo analogo e un sistema tale per cui le decisioni riguardanti determinate materie debba avvenire per tramite della stessa assemblea dei soci, garanzia quest'ultima anche di un corretto presidio delle attività e di eventuali razionalizzazioni.

In conclusione, con la modifica statutaria proposta, la Società avrà tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016 per essere sottoposta al controllo analogo congiunto degli Enti soci e per ricevere affidamenti diretti dai medesimi o per il tramite, se ne ricorreranno le condizioni, della stessa Agenzia della Mobilità Piemontese.

Considerato che:

- nella proposta di modifica statutaria trasmessa dalla società A.T.A.P. S.p.A. in data 8 agosto 2025 sono state apportate alcune modifiche inerenti la governance e l'esercizio del controllo analogo da parte di tutta la compagine pubblica;

- la proposta non incide, invece, sulle attività gestite e sui settori di intervento della società A.T.A.P. S.p.A. e non apporta, pertanto, modifiche di clausole dell'oggetto sociale "che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società";

Ritenuto altresì che:

- la modifica della società in house providing comprova il permanere delle condizioni di cui all'art. 4 D.Lgs. 175/2016 s.m.i. a maggior ragione se si considera che gli strumenti di controllo nonché le limitazioni rinvenibili nelle modifiche statutarie consentono ora di restringere anche formalmente il campo delle attività extra moenia e di quelle diverse dalla principale attività di trasporto pubblico e, in tal modo, risultano ancor più orientate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Ritenuto, pertanto:

- che è necessario provvedere con la modificazione delle previsioni statutarie della società A.T.A.P. S.p.A. al fine di garantire la sussistenza del requisito del controllo analogo e dei requisiti indispensabili per gli affidamenti in house providing, tra cui potenzialmente quello dell'AMP come dalla stessa potrà essere definito nella Relazione di cui all'art. 14 D.Lgs. 201/2022, nella Relazione di affidamento di cui alla Delibera ART n. 154/2019 (come ultimo modificata dalla Delibera ART n. 177/2024) e nella Delibera di affidamento di cui all'art. 17 D.Lgs. 201/2022;

Visti:

- lo Statuto Comunale;*
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;*
- il Reg. CE n. 1370/2007;*
- il d.lgs. 175/2016 e s.m.i.;*
- il d.lgs. 201/2022;*
- la L.R. 1/2000;*

Attesa la competenza a deliberare del Consiglio Comunale ex art. 42, 2° comma, lettera e) del D.Lgs.n. 267/2000;

***FORMULA ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA PROPORRE PER L'ADOZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE***

1) di prendere atto e approvare, per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, le modifiche allo Statuto societario della società A.T.A.P. S.p.A. così come riportate all'Allegato A;

2) di approvare il testo coordinato (Allegato C), comprensivo delle modifiche di cui al punto 1) del presente provvedimento, dello Statuto della società A.T.A.P. S.p.A. con sede legale in Biella (BI) codice fiscale e partita IVA 01537000026, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di trasmettere il presente atto deliberativo alla società A.T.A.P. S.p.A.;

4) di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Vercelli e l'Ufficiale rogante ad apportare, al momento della stipula, eventuali modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie, compreso correzione di errori materiali, adeguamenti normativi, ecc...;

5) di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:

- della 1^ Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di argomentazione e funzionamento del Consiglio Comunale;

- dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b) del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie.”

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l'approvazione del punto all'Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla Giunta Comunale.